



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 160 DEL 23 settembre 2015

PREC 99/15/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Comune di Orte – Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali. Importo a base euro 49.180,00 oltre IVA. S.A: Comune di Orte (VT).

Aggiudicazione provvisoria e relativi adempimenti – Produzione documentale nei termini stabiliti dalla stazione appaltante – Mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario del termine e della proroga concessa – Revoca dell’aggiudicazione provvisoria – legittimità.

È legittima la scelta operata dall’amministrazione di disporre la revoca dell’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’aggiudicatario che non abbia adempiuto alle richieste di produzione documentale necessaria al perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva.

Art. 11, d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 135861 del 2.12.2014 presentata dal Comune di Orte relativamente all’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali;

VISTO in particolare, il quesito formulato dall’istante in ordine alla legittimità o meno dell’operato della commissione di gara avendo essa disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore della rinominata Tiberis Polisportiva dilettantistica per irregolarità della costituzione della polisportiva in questione, non avendo prodotto, inoltre, nel termine concesso (e prorogato), la specifica documentazione richiesta al fine del perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva (stipula di polizze fideiussorie a valore pieno delle migliori, alla responsabilità civile, alla presentazione delle vulture relative a tutte le utenze e alla copia dei contratti preliminari di sponsorizzazione);

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 30.4.2015;

VISTA la memoria inoltrata in data 12.5.2015 da parte della ASD Volley Club più altri (ora Tiberis Polisportiva dilettantistica) con la quale ritiene che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria del 12.9.2015 sia illegittimo in quanto generico e immotivato, essendosi regolarmente costituita la polisportiva in questione;

VISTE le osservazioni formulate dal RTI Polisportiva Hortae, secondo classificato e odierno aggiudicatario definitivo con le quali sostiene la correttezza dell’operato posto in essere dalla commissione di gara nonché la legittima aggiudicazione in proprio favore avendo prodotto tutta la richiesta documentazione nei termini indicati;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO in generale che, l'ordinamento prevede un apposito procedimento che disciplina le fasi dell'affidamento, regolando anche i relativi termini all'art. 11 d.lgs. 163/2006 e distinguendo, una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, la fase dei necessari controlli per verificare l'effettiva affidabilità dell'impresa e il permanere in capo ad essa dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, da quella deputata alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto;

TENUTO CONTO che, per quel che qui interessa, emerge che la commissione di gara, come da documenti versati in atti (verbale n. 4 dell'8.8.2014), ha ritenuto necessario acquisire dall'aggiudicataria provvisoria ASD Volley +9, in considerazione del notevolissimo scostamento tra le due componenti dell'offerta economica, tutta una serie di documenti, al fine dell'aggiudicazione definitiva;

TENUTO CONTO altresì che per i suddetti adempimenti la commissione ha concesso termine di giorni 10 (al 28.8.2014), termine poi prorogato fino all'8.9.2014 allo scadere del quale risulta che la ASD Volley +9 ha prodotto esclusivamente l'atto costitutivo con ridenominazione in Tiberis polisportiva dilettantistica, di numero 9 associazioni. Dall'analisi dell'offerta presentata e negli allegati documenti si evidenzia una difformità in quanto compare l'ASD Tuscia Rugby, associazione non presente nell'elenco delle odierne firmatarie dell'atto costitutivo della ridenominata Associazione Tiberis, con la conseguenza che la commissione di gara (verbale n. 5 del 10.9.2014) ha ritenuto irregolare la formalizzazione dell'aggregazione delle dieci associazioni proponenti (ASD Volley Club +9);

CONSIDERATO che sulla scorta di siffatta riscontrata irregolarità e in presenza della mancata produzione della specifica documentazione richiesta, la commissione di gara ha provveduto con l'aggiudicazione provvisoria in favore della ASD Polisportiva Hortae, seconda classificata;

RILEVATO che in considerazione dell'esigenza di garantire la soddisfazione dell'interesse pubblico perseguita dall'amministrazione con la stipula del contratto, sussiste in capo alla stazione appaltante la possibilità di esercitare il potere di autotutela e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria qualora l'affidatario, a fronte di richieste documentali ricevute, non abbia dato riscontro (vedasi in tal senso parere di precontenzioso n. 4/2015);

RITENUTO pertanto che nel caso in esame, in assenza di regolare adempimento da parte dell'associazione interessata, appare legittima la scelta operata dall'amministrazione di disporre la revoca dell'aggiudicazione provvisoria in favore della ASD Volley Club +9, avendo anche concesso nell'ottica di uno spirito collaborativo e partecipativo la proroga del termine per la produzione documentale richiesta;

Il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il potere di autotutela esercitato dalla stazione appaltante di revoca dell'aggiudicazione provvisoria originariamente disposta è legittimo in presenza di mancato adempimento, nei termini concessi, alla richiesta di specifica documentazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 ottobre 2015

Il segretario Maria Esposito